



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n° 1

del 02-02-2024

OGGETTO: Festeggiamenti connessi al “Carnevale 2024”.

Divieto di vendita, utilizzo e getto di sostanze imbrattanti, petardi, cartucce e artifici di qualsiasi genere.

IL SINDACO

PREMESSO che, la vendita e l'uso di determinati prodotti ed oggetti durante tutto il periodo in cui si svolgono i festeggiamenti del Carnevale può essere di grave danno per la salute pubblica, nonché di nocimento per la sicurezza pubblica;

RITENUTO che l'esperienza maturata nelle passate edizioni dei festeggiamenti del Carnevale ha dimostrato che l'assenza di oggetti atti all'offesa e ad imbrattare (manganelli, martelletti, schiuma) è stata particolarmente apprezzata da visitatori e turisti, oltre che dai cittadini tutti, ed è segno di civiltà e buon gusto, oltre che di decoro;

CONSIDERATO che la buona riuscita delle manifestazioni organizzate dipende dall'osservanza del divieto di vendita dei superiori oggetti atti all'offesa e/o contundenti, perché assicura l'ordinato e civile svolgersi delle medesime;

ALLO SCOPO di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni in parola, che avranno luogo dal 3 al 13 Febbraio 2024;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, attraverso l'adozione di un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 6 bis del D.L. 92/2008, come convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125, che apporta modifiche al comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81;

ORDINA

Per tutta la durata dei festeggiamenti del Carnevale 2024, ovvero dal 3 al 13 Febbraio 2024, è assolutamente vietato:

1. *vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;*

2. *vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, ecc.);*
3. *vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);*
4. *vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante;*
5. *vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;*
6. *vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale e comunque con materiale di scarto. La vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi preconfezionati;*

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania da proporre con le forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Croce Camerina.

Dalla Residenza Municipale, li 02.02.2024

IL SINDACO
(Arch. Giuseppe Dimartino)